



Consiglio Regionale della Campania

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0003755/U Data: 06/03/2017 10:16
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I, II, III e VI Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali della della Regione Campania” Reg. Gen. n. 415

Ad iniziativa dei Consiglieri Piscitelli e D’Amelio.
Depositata in data 28 febbraio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
II, III e VI Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, - 6 MAR. 2017

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Aut. Sist.
28/2/17

28/2/2017
Dott. SSA G. Miro
S. J.

Napoli, li 23/02/2017

Prot. n. 36/55
del 23/02/2017

Al Presidente
Consiglio Regionale della Campania

Alla Direzione Generale
Attività Legislativa

LORO SEDI


Oggetto: Proposta di legge "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali della Regione Campania.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge in oggetto corredata dalle relazioni illustrative e finanziaria sottoscritta dai seguenti consiglieri:

Piscitelli Alfonso (De Luca Presidente)



D'Amelio Rosa (P.D.)



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 215

Cordiali Saluti

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0003426/1 Data: 28/02/2017 09:17

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



28/02/17
Attività Legislative



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, nonché dei comuni compresi nei territori montani e rurali, colma una lacuna normativa, che ha, in qualche modo, facilitato i processi di spopolamento, impoverimento, invecchiamento e degrado del patrimonio edilizio di importanti aree della nostra Regione.

Processi che hanno assunto caratteri strutturali e che stanno delineando una situazione che tende ad aggravare, al di là di oggettivi dati morfologici, il rischio idrogeologico in Campania; rischio che, in buona misura, è imputabile al consumo eccessivo del suolo (spesso abusivo), all'incuria, all'abbandono di queste aree e alla mancata manutenzione del territorio, attività storicamente svolta da contadini e agricoltori e oggi scarsamente sviluppata.

Fatti che, uniti alla crescente rarefazione dei servizi ai cittadini (servizi pubblici accorpati per il contenimento dei costi-esercizi commerciali privi di una domanda adeguata per la loro sopravvivenza etc) accrescono il disagio di chi vive, spesso, in contesti isolati.

Eppure i piccoli comuni della Campania, come di tanta parte del Paese, costituiscono un patrimonio di valore inestimabile e d'importanza fondamentale per la salvaguardia della nostra identità storico-culturale.

Sono, infatti, custodi di gran parte dei tesori, della ricchezza culturale, della bellezza e delle tradizioni italiane (Basti pensare per un istante cosa ha disvelato il recente terremoto che ha sfigurato tanti piccoli comuni dell'Italia centrale).

Avviare una politica regionale d'interventi per arrestare i preoccupanti fenomeni di desertificazione e dare impulso a una nuova fase di sviluppo e rivitalizzazione economica per queste aree è il prerequisito essenziale per costruire le condizioni per il ripopolamento dei piccoli comuni e per il concreto farsi delle politiche di tutela, valorizzazione e sviluppo ecosostenibile di zone e luoghi tra i più suggestivi della nostra Regione.

Tutta la sociologia moderna ci dice che non esistono aree sciaguratamente deboli, ma soltanto aree non messe in condizione di affrontare le sfide della competitività e quindi costrette alla marginalizzazione e a tenere sotterrati i propri talenti.

Con la presente proposta di legge, per i tratteggiati motivi, si vogliono delineare concrete misure per il sostegno alle attività economiche, agricole, commerciali e

Per RMA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

artigianali, nonché agevolazioni per i cittadini che decidono di trasferire la residenza anagrafica nei comuni di cui all'articolo 2.

L'articolato della presente proposta di legge tiene conto del contributo offerto, in sede di audizione della 1^a Commissione consiliare permanente, dai Sindaci e dai rappresentanti dell'Anpci-Campania, nonché della dialettica parlamentare che nel corso della XVII Legislatura ha registrato, sul tema specifico, l'accordo generale di tutti i gruppi parlamentari.

Solo la crisi di Governo, a seguito dell'esito del referendum del 4 dicembre 2015, non ha consentito di portare a compimento l'iter legislativo di un testo di legge già approvato all'unanimità dalla Camera dei Deputati e, attualmente, incardinato presso la competente Commissione del Senato della Repubblica.

E' utile, infine, sottolineare che i piccoli comuni della Campania, con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, sono 335 (dati ISTAT 2016), ovvero il 60,91% su un totale di 550 mentre il numero degli abitanti è pari a 681.413 ovvero l'11,65% del totale della popolazione residente in Campania, pari a 5.850.850.

Adac

DA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Relazione finanziaria

Sono istituiti, con la presente proposta di legge, due fondi annuali, da iscrivere al bilancio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019, rispettivamente di euro 10.000.000. ed euro 15.000.000.

Per l'istituzione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.14 si provvede mediante riduzione di pari importo dalle risorse previste alla Missione 20 Programma 1 Titolo I Macroaggregato 1.03.01.01.000 del bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019.

Il fondo di cui al comma 1 dell'art.14 potrà essere integrato anche da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea.

Forneri
DA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5000 abitanti e dei territori montani e rurali della Regione Campania.

Art. 1

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 415

Finalità

1. La presente legge, in conformità agli obiettivi di coesione economico-sociali e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'art.174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in aderenza al dettato costituzionale di cui agli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, è finalizzata alla promozione e al sostegno economico, sociale e ambientale dei piccoli comuni della Campania, nonché alla tutela e valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, architettonico e storico-culturale. La presente legge, al fine di contrastarne lo spopolamento che tanta parte ha nell'aggravamento del rischio idrogeologico regionale, ha lo scopo di potenziare i servizi territoriali, di rafforzare il sistema delle attività produttive e di promuovere inoltre misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni.

2. la Regione a tal fine:

- a) orienta la produzione legislativa e l'attività amministrativa, in attuazione dell'articolo 29, comma 1, dello Statuto regionale e in continuità con quanto disposto dalle leggi regionali n.11 del 14 ottobre 2015 e n.22 dell'8 agosto 2016, per semplificare, sburocratizzare e razionalizzare i procedimenti, gli adempimenti e gli obblighi in capo ai piccoli comuni di cui all'articolo 2;
- b) sostiene l'iniziativa dei piccoli comuni, anche associati, garantendo l'accompagnamento istituzionale nella ricerca di linee di finanziamento per la redazione e realizzazione dei progetti di opere pubbliche, di modernizzazione dei servizi comunali, dei servizi sanitari, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presidi ospedalieri e tali da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali di prestazioni nei suddetti territori;
- c) adotta adeguate misure finalizzate all'introduzione di modelli organizzativi correlati all'e-government e all'e-democracy, alla realizzazione di propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere, in una sola unità organizzativa, tutte le attività di front-line e provvede, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti istituzionali pubblici e privati, ad assicurare, nei predetti comuni, la piena e tempestiva disponibilità sia delle strutture di assistenza che sociosanitarie.

Amici PBA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- d) per contrastare in modo efficace i fenomeni di invecchiamento, spopolamento e abbandono del territorio, favorisce e sostiene, nell'ambito delle politiche di promozione dello sviluppo locale, gli interventi a favore dell'occupazione giovanile e femminile;
- e) favorisce altresì la delocalizzazione di interventi produttivi dai Comuni con popolazione superiore a quelli con popolazione residente pari o inferiore ai 5.000 abitanti sia con incentivi per l'acquisto che per la ristrutturazione di immobili a tal fine destinati, nonché la mobilità da, per e tra i piccoli Comuni e il trasferimento nel registro della popolazione residente di persone nei predetti comuni;
- f) tutela e valorizza i profili identitari e le radici storico-culturali dei luoghi, le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locale; promuove e sostiene l'attività turistico-ricettiva facilitando, mediante la realizzazione dell'albergo diffuso nei Centri storici.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, il CAL(ovvero, e fino alla sua costituzione, la Conferenza Regione-Autonomie locali), i provvedimenti di competenza finalizzati alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo. Entro la stessa data la Giunta regionale provvederà alla redazione di un testo unico delle norme destinate agli Enti locali, ai cittadini e alle imprese ubicate nei piccoli comuni campani.

Abner
PA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai comuni con popolazione residente pari o inferiore ai 5000 abitanti in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale così come individuati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sulla base di parametri e criteri oggettivi tali da stabilire una classificazione, tra i predetti comuni, riferibile al tasso di svantaggio, di marginalità e di particolare disagio.
2. La Giunta regionale, nel determinare l'ammontare dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, provvede anche al raddoppio dei parametri economici per abitante per i comuni di cui al comma 1.
3. La popolazione di cui al presente articolo è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. In sede di prima applicazione, per i fini di cui al presente articolo, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Asf. f. c.
RA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 3

(Disposizioni in materia di commercio e distribuzione)

1. Nei piccoli comuni di cui all'articolo 2 della presente legge può essere autorizzato lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di bevande e alimenti, anche di ulteriori servizi di particolare interesse per le comunità locali; servizi che possono essere svolti in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. Nei predetti comuni è possibile applicare, in deroga al criterio dell'ampiezza demografica, il limite massimo di mq.250 per i negozi di vicinato ed è possibile, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti, autorizzare, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi.

Supremo
RSA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 4

(Attività e servizi)

1. Per garantire uno sviluppo ecosostenibile e un equilibrato governo del territorio, la Regione assicura nei comuni di cui all'articolo 2, per quanto di propria competenza, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento alla protezione civile, all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
2. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione saranno effettuate coerentemente con le disposizioni per le zone montane di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.97. e aggiornate, con cadenza quinquennale, al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.
3. Sono ritenuti piccoli comuni, ai fini dell'applicazione delle provvidenze dalla presente legge, quelli classificati con livello di svantaggio medio ed elevato. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali va concentrata la fornitura di una pluralità di servizi nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. La Regione concorre alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi e delle predette attività.

*Apri
P. B. A.*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 5

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari)

1. L'assessorato alle politiche agricole, alimentari e forestali adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove iniziative finalizzate alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici dei comuni di cui all'articolo 2, nonché specifiche iniziative di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'e-commerce relativamente a tali prodotti.
2. Per i fini di cui al punto 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2 possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 e possono, altresì, indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o loca

Specie
RSA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 6

(Programmi di e-government)

1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, con priorità per quelli relativi a forme associate, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi di e-government. Sono, a tal fine, prioritari i collegamenti informatici degli sportelli multifunzionali di cui alla lettera c) dell'articolo 1.

Adet
RMA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 7

(Diritto alla salute e alla socialità)

1. L'assessorato alla salute predispone, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un Piano per i servizi sanitari destinato ai piccoli comuni, alle aree rurali e montane finalizzato ad assicurare, mediante l'effettiva presenza della medicina di base e dei necessari presidi per la distribuzione di farmaci e di tutti gli strumenti di primo intervento, il diritto alla salute per i cittadini residenti nei comuni di cui all'articolo 2.
2. E' ripristinata, ad decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di residenza ai titolari delle farmacie rurali di cui alle leggi 8 marzo 1968, n.221 e 8 novembre 1991 n. 362 nonché della legge regionale 15 marzo 2011, n.4.
3. Ai residenti nei piccoli comuni di cui all'articolo 2 è assicurata la possibilità di adeguati trasporti da e per le località viciniori di maggiore densità anagrafica e la gratuità del trasporto per gli ultrasessantenni.

prei
RST



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 8

(Disposizioni in materia di istruzione scolastica e formazione professionale)

1. La Regione, a intervenuta deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 127/1997, può cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quanto sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto e sostenere altresì, sulla base di parametri predefiniti, i piccoli comuni per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo, da e per i centri vicini.
2. La Regione, previo accordo con la direzione dell'Ufficio scolastico regionale, sostiene forme sperimentali di teleinsegnamento, e-learning, forme di aggregazione dei diversi livelli d'insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2.
3. La Giunta regionale, attraverso le competenti strutture dell'assessorato alla pubblica istruzione e politiche sociali, provvede alla stipula di apposite convenzioni con i relativi soggetti pubblici per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento delle iniziative previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I bandi di finanziamento per la formazione professionale, a valere sul fondo sociale europeo (FSE), sulle iniziative di formazione tecnica superiore (IFTS) e sull'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n.148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, emanati in seguito all'entrata in vigore della presente legge, prevedono una percentuale dei fondi disponibili, non inferiore al 10%, da destinare prioritariamente a progetti rivolti a occupati, disoccupati e a iniziative a sostegno alla nuova imprenditoria per i residenti nei piccoli comuni di cui all'articolo.
5. La Regione, d'intesa con le Università della Campania e Istituti di ricerca, istituisce o comunque promuove e incentiva corsi di formazione e di aggiornamento per gli Amministratori locali e gestori di servizi pubblici dei piccoli comuni di cui all'articolo 2.

Handwritten signature
RST



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 9

(Semplificazioni delle rendicontazioni e limitazioni all'onere del cofinanziamento)

1. La certificazione del responsabile del procedimento, attestante l'ammontare delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso, per importi non superiori a euro 40.000,00 (Quarantamila), è esaustiva ai fini della rendicontazione dei contributi a qualunque titolo erogati dalla Regione ai comuni con popolazione residente pari o inferiore ai 5.000 abitanti.
2. La concessione di contributi da parte della Regione, ai comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, in forma singola o associata, è subordinata, in deroga alle disposizioni regionali vigenti, a un onere di cofinanziamento posto a carico dei medesimi comuni in misura non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo totale delle iniziative ammesse al contributo regionale; iniziative la cui ammissibilità ai finanziamenti regionali è subordinata alla loro perfetta corrispondenza con la programmazione regionale.

*Per
RCA*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 10

(Fondo regionale per lo sviluppo locale)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo locale nei piccoli comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituito il Fondo regionale di cui all'articolo 14 con dotazioni annue da stabilirsi nella "legge di stabilità finanziaria" per il completo finanziamento di interventi straordinari da essi proposti oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata. Possono essere assegnati, a valere sul predetto Fondo, a integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all'iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell'iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai piccoli comuni e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata. specifici contributi, esclusivamente destinati a iniziative di sostegno allo sviluppo della vita civile e sociale delle comunità locali e a iniziative per arrestare i processi di spopolamento , per favorire l'incremento demografico per nuove nascite con premi alle famiglie per la nascita del terzo figlio/a e un" sussidio" permanente sino al 16 anno di vita del nascituro, nonché gli incentivi di cui all'articolo 11 della presente legge.

Spiti
ROF



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 11

(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo nei comuni di cui all'articolo 2, la Giunta regionale incentiva, mediante l'attribuzione di una specifica premialità riferibile alle spese di trasferimento e per il recupero del patrimonio edilizio esistente, coloro i quali trasferiscono la loro dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e che s'impegnano a non modificare i predetti mutamenti anagrafici per un quinquennio.
2. Il beneficio di cui al comma 1) decade con il venir meno del requisito richiesto.
3. La Regione favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente concedendo ai residenti nei piccoli comuni di cui all'articolo 2 contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento igienico-sanitario delle abitazioni e, nel contempo, sostiene l'uso di tecniche d'ingegneria naturalistica e di tecnologie alternative per il risparmio energetico.
4. La Regione può stipulare convenzioni con la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di mutui agevolati ai piccoli comuni, con popolazione residente pari o inferiore ai 5.000 abitanti, da destinare alla ristrutturazione di immobili di particolare valore artistico-culturale e storico-ambientale, anche appartenenti a privati.

*Apice
Rosa*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 12

(Agevolazioni tributarie, economiche e fiscali)

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni nazionali, la tutela e valorizzazione delle attività commerciali e artigianali nei piccoli comuni di cui all'articolo 2 attraverso agevolazioni tributarie e interventi finalizzati al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.
2. La Regione, nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, delle disponibilità di bilancio e degli impegni di risanamento finanziario, può prevedere forme di agevolazione tributaria dirette al sostegno delle attività produttive, di nuovo insediamento nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, mediante la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) nella misura massima prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre, n.446 e successive modifiche e integrazioni, e per cinque periodi d'imposta decorrenti dall'approvazione della relativa deliberazione della Giunta regionale.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse per ulteriori tre periodi d'imposta a nuove imprese costituite da giovani di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
4. Per le imprese costituite in forma societaria, i soggetti di cui al comma 3 dovranno costituire la maggioranza assoluta dei soci e delle quote societarie.
5. Nel caso in cui l'impresa operi su più ambiti territoriali comunali, le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 operano limitatamente al valore della produzione realizzato negli insediamenti insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge.
6. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano anche alle imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato, nei comuni di cui all'articolo 2, per i quattro periodi d'imposta decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I provvedimenti e gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono assoggettati a notifica, così come previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato dell'U.E e di F.U.E.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art.13

(Relazione al Consiglio)

1. La Giunta regionale, annualmente, relaziona al Consiglio regionale sull'efficacia e su gli effetti prodotti dalle disposizioni della presente legge.
2. Il Presidente del Consiglio regionale e le commissioni consiliari permanenti possono avvalersi della consulenza del CAL o di altro organismo istituito dalla Presidenza del Consiglio per esaminare lo stato d'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e, nel caso, attivare le possibili iniziative finalizzate all'integrazione o alla parziale modifica della normativa in vigore. La partecipazione al predetto organismo o l'attività consulenziale del CAL è a titolo gratuito.

Free
Ris



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art.14 (Norma finanziaria)

1. Per sostenere le attività e gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo annuale di euro 10.000.000 da iscrivere al bilancio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019.
2. Per gli interventi in conto capitale o in conto interessi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico, di cui alla presente legge, è istituito un fondo annuale di euro 15.000.000 da iscrivere al bilancio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019.
3. Per l'istituzione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dalle risorse previste alla Missione 20 Programma 1 Titolo I Macroaggregato 1.03.01.01.000 del bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019.
4. Il Fondo di cui al comma 1 sarà integrato anche da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea.
5. La disciplina delle fattispecie contabili e finanziarie di cui ai commi precedenti non debbono imputarsi come elementi da osservare per il patto di stabilità interno dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

Asce
RAA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art.15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

Amici
R. A.